

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLÒ GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

I testi delle Circolari dello Studio si trovano nel sito www.casellascudier.it

Nell'arco dell'ultimo decennio, la legislazione energetica ha richiesto una costante attenzione ed un crescente impegno da parte del tecnico progettista nel settore edile - impiantistico.

Partendo dalla constatazione che il settore civile è responsabile di circa il 40% del consumo finale di energia, appare evidente che la strada del risparmio energetico intrapresa dalla Comunità Europea sia una soluzione necessaria oltre che una via obbligata.

In questo scenario, l'istituzione della certificazione energetica è nata non solo come uno strumento necessario a livello istituzionale per una maggiore conoscenza delle prestazioni energetiche del parco edilizio esistente ed un controllo più mirato sulle nuove costruzioni, ma anche come un possibile strumento rivolto al cittadino per una più immediata presa di conoscenza di tale problema e per consentire allo stesso un più limpida informazione relativa all'edificio abitato.

Le modalità di redazione del certificato, come anche la figura del professionista abilitato alla stesura dello stesso, seppur ispirandosi ad una normativa tecnica comune, possono trovare una diversa interpretazione non solo a livello dei diversi paesi della Comunità Europea, ma anche tra diverse Regioni, non tutte già dotate di strumenti propri di certificazione energetica.

Il DM 26.05.09, istitutivo delle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica, ribadisce l'autonomia concessa alle Regioni dalla modifica costituzionale all'art.3 comma 3:

"Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 152/2005, fermo restando quanto disposto dal comma 5, le disposizioni contenute nelle Linee Guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della Direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici."

e si richiede, all'art.3 comma 5 del medesimo Decreto:

"... Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti dell'art. 4", cioè gli "elementi essenziali del sistema di certificazione". In particolare, all'art. 4 comma 1 lettera b: "norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;"

E' sempre più necessario ricercare un percorso comune tra i diversi soggetti coinvolti nel processo di certificazione e proporre un confronto franco ed aperto che, pur rispettoso della normativa tecnica, comporti anche un dibattito sulla sua applicabilità individuando in modo chiaro le criticità ancora presenti. Tale dibattito deve coinvolgere anche e soprattutto chi, tra i diversi soggetti, recita un ruolo di primissimo piano nella progettazione tecnica.

Il progettista moderno deve sapersi ritagliare un ruolo da protagonista in grado di gestire in modo non critico le proprie competenze e prepararsi a gestire ulteriori traguardi.

In questo momento, infatti, il Parlamento Europeo si è mobilitato per ottenere edifici ad impatto "quasi zero": autosufficienza energetica agli edifici pubblici edificati a partire dal 2019, obbligo posticipato al 1 gennaio di 2020 per tutti gli altri. Obiettivo da raggiungere con tecnologie innovative di costruzione, con un maggiore controllo delle dispersioni termiche, con lo sfruttamento passivo dell'energia solare, a cui dovranno essere affiancati impianti sempre più efficienti, supportati da tecnologie di sfruttamento di energie alternative.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI PADOVA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PADOVA
Piazza Salvemini 2 - 35131 Padova
Tel. 049 8760374 - Fax 049 8761468
ordine@pd.ordineingegneri.it
www.pd.ordineingegneri.it
www.giornaledellingegneria.eu



CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
LA
RICERCA
DI UN
PERCORSO
COMUNE

CONVEGNO

25 GIUGNO 2010

ORE 15.00

Sala Convegni
Cassa di Risparmio del Veneto
Via Adige 6, Sameola di Rubano
(Padova)

CON IL PATROCINIO DI:

Camera di Commercio di Padova
Comune di Padova
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Federazione degli Ordini Ingegneri del Veneto
Ministero delle Politiche Economiche e
Provincia di Padova
Regione Veneto
Università degli Studi di Padova
*in corso di concessione

CON LA COLLABORAZIONE DI:

CASSA DI RISPARMIO
DEL VENETO



INFO: ACTION - Tel. 049 8078030 - Fax 049 8078402 - action@actionpd.it

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLÒ GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

ORE 14,30
Registrazione

ORE 15,00
Sessione Istituzionale

ORE 15,45
Sessione Tecnica

CERTIFICAZIONE ENERGETICA LA RICERCA DI UN PERCORSO COMUNE

Sessione Istituzionale

SALUTI

Fabio Bonfà
Presidente Ordine Ingegneri Padova

Marino Zorzato
VicePresidente Regione Veneto

Barbara Degani
Presidente Provincia di Padova

Ivo Rossi
ViceSindaco Comune di Padova

Pierfrancesco Brunello
Preside Facoltà Ingegneria Università di Padova

Sessione Tecnica

LAVORI

Piercarlo Romagnoni
Chairman

Roberto Moneta
Ministero dello Sviluppo Economico

Giovanni Scudier
Studio Legale Casella - Scudier Padova

Anna Magrini
Università di Pavia

Stefano Fattor
Agenzia Casa Clima Bolzano

Alberto Conte
Regione Veneto

Dibattiti o/Tavola rotonda

CERTIFICAZIONE ENERGETICA LA RICERCA DI UN PERCORSO COMUNE



SCHEDA ISCRIZIONE

(La partecipazione è gratuita. Si consiglia però di inviare il modulo di iscrizione)

La seguente scheda dovrà essere restituita tramite fax o e-mail alla Segreteria Organizzativa
ACTION - tel. 046.8076030 - fax 046.8076482 - actionreactionpad.it

CERTIFICAZIONE ENERGETICA. LA RICERCA DI UN PERCORSO COMUNE

25 giugno 2010 - ore 15.00 - Sala Convegni Casa di Risparmio del Veneto - Via Adige 6, Sarmeola di Rubano

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il consenso e conoscenza dell'invio di informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, concesso alla ricerca, comporta l'adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto della normativa applicabile in materia di trattamento dei dati personali.

NOME

COGNOME

QUALIFICA

E-MAIL

TE.

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

AVV. GIOVANNI SCUDIER

“Il Certificatore Energetico: una nuova professione?”

Padova, 25 giugno 2010

Sono moltissime, ed assai varie, le questioni dibattute in quel settore ad un tempo economico, tecnico, politico-sociale, giuridico, salito oramai da qualche anno all'attenzione delle cronache, specialistiche e non, sotto il comprensivo nome di “Energia”.

Per stare alle vicende normative e giurisprudenziali più recenti, basti pensare al “conto energia”, al dibattito sul mercato dei “certificati verdi”, al conflitto tra Stato e Regioni in materia di autorizzazioni agli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili: non passa giorno senza che qualche novità si presenti agli operatori, in ambito tecnico, urbanistico- edilizio, fiscale, contrattuale.

A questa considerazione non si sottrae uno degli ambiti in cui maggiore è l'impatto della normativa sull'ordinamento preesistente, vale a dire quello della certificazione energetica.

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

Prevista dal D.Lgs. n. 192/2005, subito modificata dal D.Lgs. n. 311/06, ulteriormente integrata con il D.Lgs. n. 115/2008, la certificazione energetica mostra ora un apparente consolidamento dei suoi principi fondamentali, soprattutto dopo l'emanazione del D.P.R. 2/4/2009 n. 59 e delle Linee Guida (D.M. 26/6/2009) previsti rispettivamente dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n.192/2005.

Mentre si va affermando un nucleo legislativo di riferimento, sia pure tra molteplici contraddizioni ed in un continuo rimpallo tra norme statali e norme regionali (sull'obbligo o meno di allegazione dell'Attestato di Certificazione Energetica al contratto di compravendita, sugli strumenti di calcolo da adottare per la misura delle prestazioni energetiche degli edifici, sulle sanzioni da irrogare, e così via), rimane una questione completamente aperta perché ancora priva di una regolamentazione definitiva: quella dei certificatori energetici.

Secondo l'art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 192/2005, un decreto ministeriale avrebbe dovuto disciplinare *“i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono*

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica”.

Il decreto non è stato ancora emanato; pertanto, nelle more e fino alla data della sua entrata in vigore la materia è regolata, in via transitoria come previsto dall'art. 18 comma 6 del D.Lgs. n.115/2008, dall'Allegato III del medesimo decreto e in particolare del paragrafo 2 dell'Allegato (v. tabella).

Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

1.Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2.

2.Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.

Sul tema sono intervenute anche numerose Regioni, le quali, nell'adottare provvedimenti sia legislativi che amministrativi in materia di certificazione energetica, si sono occupate anche dei requisiti dei certificatori; e poichè su alcuni di questi provvedimenti di natura amministrativa hanno avuto occasione di pronunciarsi i Giudici amministrativi, è interessante soffermarsi su queste sentenze perché enunciano principi assai interessanti per l'interprete non soltanto per l'impatto immediato sulla disciplina

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

complessiva applicabile, ma anche per le considerazioni che se ne possono trarre su un piano ben più generale che involge la nozione stessa di “certificatore energetico” ed il suo inquadramento all’interno della disciplina delle professioni.

Un primo intervento della giurisprudenza si era avuto con l’ordinanza cautelare del 19.3.2009: il T.A.R. Liguria aveva sospeso la deliberazione n. 1601/08, con cui la Giunta Regionale della Liguria aveva prescritto l’obbligo di corsi di formazione regionali, ai fini dell’iscrizione all’elenco dei certificatori energetici della Liguria, *“anche per i soggetti iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente”*; l’ordinanza riteneva illegittimo il provvedimento in quanto questi soggetti, secondo l’Allegato III della norma statale, *“sono per ciò stesso riconosciuti come certificatori energetici, mentre l’ulteriore condizione della partecipazione e del superamento dell’esame finale all’esito di appositi corsi è prescritta soltanto per coloro che, in possesso di titoli tecnico scientifici individuati in ambito territoriale, non sono abilitati dalla legislazione vigente all’esercizio della professione citata”*.

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

Questa affermazione ha trovato conferma in una recentissima sentenza del T.A.R. Puglia, sez. II, n. 2426/10 in data 11/06/2010, che con motivazione assai articolata ha annullato la delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 2272 del 24.11.2009 (nonché il Regolamento Regionale n. 10 del 10.02.2010), la quale disponeva che l'abilitazione degli ingegneri (ricorrenti erano gli Ordini Provinciali degli Ingegneri) al rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica fosse subordinata alla frequentazione di specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione.

Anche la sentenza del T.A.R. Puglia richiama l'Allegato III del D.Lgs. n. 115/2008: in particolare, osservano i giudici pugliesi che, in base all'Allegato III, *“il professionista libero od associato, iscritto al relativo ordine (nel caso di specie l'ingegnere), per il semplice fatto di essere iscritto può e deve essere considerato, in base alla legislazione statale vigente, tecnico abilitato ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuto come soggetto certificatore”*.

Altrettanto (se non più) interessante, in questa sentenza, è il dettagliato richiamo che essa contiene alla disciplina costituzionale in materia di “professioni” ed alla sua riconducibilità all'art. 117 comma 3 Cost., per cui *“la materia delle professioni rientra tra quelle esplicitamente indicate*

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

dall'art. 117, comma 3 Cost. come di competenza concorrente Stato/Regioni per le quali alla legislazione statale è riservata la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni compete l'adozione delle norme di dettaglio”.

Muovendo da tale premessa, il T.A.R. Puglia ricorda che “spetta unicamente alla legislazione statale creare eventualmente un nuovo profilo professionale individuandone i requisiti ed i titoli abilitanti ed istituendo un registro regionale ad hoc”.

L'illegittimità della delibera annullata consegue proprio a tale principio: secondo il T.A.R. Puglia, infatti, essa “crea un nuovo profilo professionale e ne individua i requisiti ed i titoli abilitanti, istituendo un elenco regionale ad hoc, la qual cosa, in base alla impostazione seguita dalla Consulta, è assolutamente preclusa alle Regioni”.

Per contro, la disciplina dettata dal punto 2 dell'Allegato III al D.Lgs n.115/08 “può certamente definirsi principio fondamentale di legislazione riservata esclusivamente allo Stato” e pertanto “la disciplina regionale eventualmente adottata non può porsi in contrasto con i principi fondamentali di legislazione statale facilmente desumibili da suddetto allegato III, né, in forza della menzionata giurisprudenza costituzionale,

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

può creare un nuovo profilo professionale individuandone i titoli abilitanti ed istituendo un registro regionale ad hoc”.

Questa sentenza è sicuramente rilevante perché sancisce il principio secondo cui i requisiti, i titoli abilitanti e gli elenchi regionali dei certificatori energetici devono essere disciplinati, quanto ai principi fondamentali, dalla legge statale (dettando perciò i limiti di ogni intervento regionale anche futuro sul punto).

Ma è altrettanto rilevante, in una più ampia prospettiva di tipo sistematico, perché contiene in sé l'affermazione ed il riconoscimento che il “certificatore energetico” è –per usare le parole della sentenza- “*un nuovo profilo professionale*” o, possiamo dire più in generale, una nuova e diversa “professione”.

In sostanza, quando l'ingegnere o l'architetto operano per la redazione di un Attestato di Certificazione Energetica essi non lo fanno in quanto “solamente” ingegnere o architetto, ma in quanto “certificatori energetici”.

Prima però di approfondire le novità e le prospettive di un tale punto di vista, occorre soffermarsi ancora un attimo sui requisiti del certificatore energetico così come previsti nell'Allegato III, e sull'analisi che ne ha fatto la giurisprudenza.

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

L'Allegato III, come si è visto, contempla due tipologie nettamente distinte di tecnici, abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, che vengono riconosciuti come soggetti certificatori.

La prima tipologia (punto 2.2 dell'Allegato) è quella dei soggetti che rispondono ai seguenti requisiti:

- (i) iscritti ai relativi ordini e collegi professionali;
- (ii) abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi;
- (iii) nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente:

Come si legge nell'Allegato III, *“il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze”*.

Il T.A.R. Emilia Romagna (Bologna, sez. I, 16.6.2009 n. 956), nel respingere un ricorso dell'Ordine dei Chimici che lamentava l'esclusione degli iscritti all'Albo dei Chimici dal novero dei soggetti certificatori previsto nella delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1050/08, ha sottolineato come questo punto 2.2 stabilisca *“una diretta relazione tra abilitazione alla certificazione energetica e abilitazione alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, dove la*

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

congiunzione “e” riveste valore, per l'appunto, congiuntivo e non disgiuntivo”: secondo il T.A.R. Emilia Romagna, sussiste una *“necessaria corrispondenza biunivoca”* tra abilitazione alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici, e abilitazione alla certificazione energetica (il Collegio rimarca, tra l'altro, il fatto che la certificazione energetica è collegata non solo a profili di funzionamento dell'impianto, e quindi non è soltanto questione di verifiche, ma è connessa anche al *“tipo di impianto e alla sua resa energetica (coibentazione, uso di energie rinnovabili, utilizzo di specifiche tecnologie e metodologie costruttive di bioedilizia, ecc.)”*).

Volendo esprimere con altre parole questa *“diretta relazione”* tra abilitazioni, si potrebbe forse riassumerla così: secondo il punto 2.2 dell'Allegato III, se un soggetto è abilitato a (e quindi sa) progettare un edificio ed i suoi impianti, egli è anche abilitato (e quindi sa anche) accertare la prestazione energetica di un edificio.

Per lo stesso Allegato III, non è vero però il contrario: non è vero, cioè, che chi è abilitato a (e quindi sa) accertare la prestazione energetica di un edificio è anche abilitato a (e quindi sa) progettare un edificio ed i suoi impianti.

Il punto 2.2 dell'Allegato III, infatti, prevede una seconda tipologia di

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

certificatori: “*ai soli fini della certificazione energetica*” sono riconosciuti come certificatori energetici “*anche*” i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici individuati dalle Regioni e province autonome abilitati dalle stesse a seguito di specifici “*corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici*”.

Ebbene, come aveva già sottolineato l’ordinanza del T.A.R. Liguria 19.3.2009 da cui siamo partiti nella nostra analisi, il punto 2.2 dell’Allegato III “*laddove prevede l’individuazione in ambito territoriale dei titoli di studio idonei a consentire l’accesso agli specifici corsi regionali di formazione per la certificazione energetica degli edifici, si limita ad indicarne il carattere tecnico scientifico, senza richiederne l’attinenza all’attività di progettazione di edifici ed impianti*”.

Il certificatore energetico, insomma, non è necessariamente (non deve essere) “anche” un progettista di edifici e di impianti ad esso asserviti: può essere “solo” un certificatore energetico.

Certo questa possibilità può suscitare qualche perplessità, se si considera che la procedura di certificazione energetica degli edifici include anche, da parte dei certificatori, “*l’esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, finalizzata ... all’individuazione degli interventi di riqualificazione*

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

energetica che risultano economicamente convenienti” e la “individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle” (così le Linee Guida): appare infatti difficile negare che queste prescrizioni abbiano natura intrinsecamente progettuale.

Non è però questo il tema che si sta qui trattando; pertanto, rimandando le riflessioni sul punto ad altra occasione (non ne mancheranno di sicuro, quantomeno al momento dell’emanazione del decreto sui certificatori energetici previsto dall’art. 4, comma 1 lettera c del D.Lgs. n. 192/2005), si può invece provare a trarre qualche considerazione conclusiva.

Innanzitutto, si può osservare che il richiamo normativo al progettista quale certificatore “nell’ambito delle proprie competenze”, e la esplicita ammissibilità/necessità di “collaborazione” tra tecnici abilitati “in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza”, ripropongono ancora una volta, sotto altra e nuova veste, la permanente tematica della integrazione delle prestazioni professionali specialistiche, nota oramai da molto tempo a chi si occupa di progettazione e di direzione lavori. D’altro canto, proprio la questione delle competenze è

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

motivo di ulteriori riflessioni rispetto all'altra figura di certificatore energetico, quello cioè che non sa (e non può) progettare: il progettista può certificare “nell'ambito delle proprie competenze” e quindi, se può progettare solo “parte” dell'edificio, può certificare solo per la “parte” corrispondente; il certificatore che ha frequentato un corso, invece, e che pure non può progettare (né in tutto né in parte), può certificare l'intero edificio senza limiti di sorta.

In secondo luogo, la disciplina normativa dei requisiti dei certificatori - con la sua così netta e marcata distinzione tra le due tipologie di certificatori - stimola inevitabili riflessioni sull'effettivo contenuto della certificazione energetica e sul ruolo che il legislatore ha inteso ad essa attribuire: se si tratti cioè davvero di un elemento di indirizzo del committente “*in grado di fornire informazioni sulla qualità energetica degli immobili e strumenti di chiara ed immediata comprensione per la valutazione della convenienza economica a realizzare interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni*”, comprendendovi anche “*i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione*” (così ancora le Linee Guida) o se invece essa sia destinata a risolversi nel mero risultato dell'applicazione acritica di

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

un software di calcolo, e quindi in un dato formale privo di reale portata innovativa.

La terza e ultima considerazione riguarda la distinzione di ruolo, anzi di “professione”, tra il progettista e il direttore dei lavori da un lato (quest’ultimo, va ricordato, è anche l’autore dell’attestato di qualificazione energetica) e il certificatore energetico.

In particolare, si deve rimarcare come questa distinzione trovi il suo primo ed essenziale fondamento in quel requisito imprescindibile del certificatore energetico, che è “la sua indipendenza ed imparzialità di giudizio”.

La mancanza di qualsiasi “coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati” è, nella definizione normativa, uno dei tratti distintivi tra il progettista/direttore dei lavori ed il certificatore energetico; ma è anche uno dei piani fondamentali sui quali l’intero sistema della certificazione energetica, così come voluto dal legislatore, poggia le sue fondamenta, e su cui si basa la possibilità stessa di considerare il certificatore come “altra” professione.